



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 54/2025

Il Consiglio nella seduta del **28 gennaio 2025**, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore **Alfonso BONAFEDE**;

visto l'art. 5-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così modificato dall'art. 24, comma 2-*bis*, lett. b), del DL. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 che prevede che *“Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell’aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all’articolo 1bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell’amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all’amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti annuali dell’apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di luglio dell’anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi”*.

ritenuto opportuno modificare la Risoluzione n. 1/2020 per adeguarla al nuovo quadro normativo conseguente alla L. 130/2022, in conseguenza della quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria intende strutturare il percorso formativo della magistratura tributaria italiana;

ritenuto opportuno dunque cambiare l’orientamento precedente del CPGT stabilendo di concedere il patrocinio in esecuzione di convenzioni stipulate con enti che rientrano tra quelli indicati nell’art. 5-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 vale a dire la SNA, università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o altri enti pubblici

ritenuto opportuno concedere i patrocini solo eccezionalmente ad enti diversi da quelli indicati nel punto precedente.

DELIBERA

- Di approvare la seguente Risoluzione, la quale sostituisce integralmente la Risoluzione n. 1/2020;

RISOLUZIONE N.1 DEL 28.01.2025

Criteria e modalità ai fini del rilascio dell'accREDITamento o del patrocinio da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Art.1 - Ambito di applicazione dei criteri

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si attiene ai criteri e alle modalità stabiliti nel presente atto ai fini del rilascio dell'accREDITamento o del patrocinio richiesto da istituzioni o enti per le attività formative da essi organizzate, ferma restando l'organizzazione in via congiunta delle attività in esecuzione delle convenzioni con gli enti che rientrano tra quelli indicati nell'art 5 bis del DL 31/12/92 n. 545 vale a dire la SNA, università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o altri enti pubblici.
2. Si concedono i patrocini soltanto in casi eccezionali/ di particolare interesse in considerazione di specifiche e motivate valutazioni inerenti, oltre all'autorevolezza dei relatori, anche ai temi trattati e/o gli Enti organizzatori.
3. In ogni caso il patrocinio non potrà essere concesso nel caso in cui l'Ente organizzatore svolga corsi per la preparazione al concorso per magistrato tributario.

Art. 2 – Criteria e modalità per il rilascio dell'accREDITamento o del patrocinio di attività formative

1. Nelle richieste di accREDITamento o di patrocinio sono indicate, a pena d'improcedibilità:
 - a. la natura delle istituzioni e degli enti proponenti e/o finanziatori;
 - b. la qualificazione scientifica del responsabile o del comitato organizzatore;
 - c. il programma delle attività formative da svolgere;
 - d. per i webinar, la piattaforma di video-conferenza utilizzata e le modalità di accesso.
2. Nelle richieste di accREDITamento o di patrocinio si fa espressamente riferimento:

- a. alla qualità dell'iniziativa proposta sotto il profilo dell'innovatività, della completezza e dell'obiettività dell'analisi che ci si propone da svolgere;
 - b. all'accessibilità dell'iniziativa da parte dei fruitori, i criteri di identificazione degli stessi e quelli che consentono di attestare la loro partecipazione effettiva ai lavori;
 - c. a precedenti iniziative dello stesso tipo già approvate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Non possono in alcun caso essere ammesse all'accreditamento o al patrocinio iniziative promosse dai partiti o movimenti politici.
 4. Le richieste di accreditamento o di patrocinio devono essere presentate, a pena d'improcedibilità, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, salvo casi eccezionali e motivati.

Art. 3 – Assenza di oneri per il Consiglio di Presidenza

1. Dal rilascio dell'accreditamento o del patrocinio non discendono oneri finanziari a carico del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Art. 4 – Revisione biennale della delibera

1. La presente delibera è riconsiderata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sulla base dell'esperienza applicativa, al più tardi entro due anni.
2. La Commissione per la formazione presenta, a tal fine, un'apposita relazione al Consiglio di Presidenza.

Si comunichi:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/1992,
- al Direttore del Dipartimento della Giustizia Tributaria.
- ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

LA PRESIDENTE

*Firmatario*1